

VERBALE CONFRONTO REGIONALE EX  
ART 7 CCNL AREA DIRIGENZA SANITARIA  
2019/2021

In data odierna 20/06/2024 si conclude il Confronto regionale ex art 7 a seguito di una serie di incontri tenutisi nei giorni 22 marzo, 24 aprile, 8, 16, 22 e 29 maggio 2024, presso la sede della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Giunta Regionale della Campania con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del 23/01/2024 Dirigenza Sanitaria.

Nel corso dei predetti incontri il DG Tutela della Salute Avv. Postiglione, il Dirigente UOD Personale SSR Dott. Patrone e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del personale dell'Area dirigenziale Sanità, si sono confrontate in merito alla definizione di linee di indirizzo in applicazione dell'art. 7 del CCNL.

In particolare, l'art. 7 del CCNL, prevede che le Regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL firmatarie del CCNL stesso, possono emanare linee generali di indirizzo alle aziende ed enti, anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa, ove previsti ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 6 del CCNL medesimo, in talune materie di particolare rilevanza, espressamente indicate dal contratto.

Alla luce delle predette disposizioni la Regione Campania intende, quindi, previo confronto sindacale, di cui sopra, adottare delle linee di indirizzo al fine di uniformare, nelle materie di competenza, le condotte delle Aziende Sanitarie insistenti sul territorio regionale a cui il contratto si rivolge.

Gli incontri hanno consentito lo svolgimento di un proficuo confronto volto ad evidenziare, gli aspetti più importanti, tenendo conto delle diverse prospettive rappresentate.

Dal confronto è emersa la condivisione in merito ai principi ispiratori, cui orientare l'esercizio del potere di indirizzo regionale, ed in particolare:

- La piena conferma del ruolo della contrattazione integrativa, come sede deputata all'assunzione delle decisioni e delle responsabilità connesse all'applicazione degli istituti contrattuali nelle realtà aziendali e alla valorizzazione dei diversi strumenti di partecipazione dei soggetti sindacali previsti dal CCNL.
- La valorizzazione del confronto con le organizzazioni sindacali anche a livello regionale, quale momento di indirizzo e coordinamento delle politiche contrattuali, finalizzato alla maggiore efficacia e coerenza dell'azione della contrattazione aziendale rispetto agli obiettivi perseguiti dal SSR, nel rispetto delle peculiarità delle singole realtà aziendali.
- Il perseguimento di omogeneità applicative fra le diverse aziende di alcuni istituti contrattuali di particolare rilievo strategico per il perseguimento dei fini del SSR.
- Il rafforzamento degli strumenti di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane del SSR, quale strumento per migliorare l'organizzazione e la qualità del servizio.
- L'individuazione dei sistemi di valutazione come metodo per lo sviluppo della professionalità e per il riconoscimento del merito.
- La valorizzazione ed il riconoscimento delle qualità e dell'impegno dei dirigenti per il perseguimento di più elevate livelli di qualità delle cure ed efficienza del SSR.
- La promozione di modalità di lavoro dei dirigenti che consentano una migliore conciliazione vita - lavoro.

Ciò premesso, ad esito del percorso di confronto, le parti esprimono la propria condivisione in merito ai contenuti del documento denominato "*Linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale*" e dei relativi regolamenti e precipuamente:

- Proposta schema di regolamento in materia di relazioni sindacali.
- Proposta schema di regolamento in materia di orario di servizio e lavoro.
- Proposta schema di regolamento in materia di affidamento incarichi.
- Proposta schema di regolamento in materia di valutazione dirigenziale.


Si allegano al presente verbale la dichiarazione dell'OS Fp CGIL Medici e Dirigenti SSN Campania e dell'OS Aaroi - Emac Campania, e la dichiarazione delle altre organizzazioni sindacali, ANAAO ASSOMED, CIMO, FVM, FASSID, FESMED, CISL MEDICI e UIL FPL in merito alla divergenza applicativa dell'art. 8 dello Schema tipo di Regolamento in materia di orario di lavoro che CGIL e AAROI non sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto


Napoli 20 giugno 2024

Per la Regione Campania

Il Direttore Generale




Il Dirigente UOD Personale SSR




Per le Organizzazioni Sindacali


ANAAO ASSOMED



CIMO




CGIL FP Medici e Dirigenti Sanitari



FVM




FASSID



FESMED




AAROI EMAC



FEDERAZIONE CISL MEDICI



UIL FPL MEDICI




## DICHIARAZIONE A VERBALE

20/06/2024

Le sottoscritte OO.SS. puntualizzano quanto segue:

Circa la non conformità, rilevata da alcune sigle, dell'art. 8 del regolamento, allegato alle linee di indirizzo generali, rispetto al comma 3 dell'art. 27 CCNL vigente, ritengono, lo stesso, pienamente conforme. Difatti, l'incipit del comma 3 dell'art. 27 CCNL vigente, cita: *"ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs 502/92 smi, l'eventuale impegno orario ulteriore prestato in eccesso rispetto a quello previsto... si considera utile al raggiungimento degli obiettivi..."*. Il comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs citato, recita: *"il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e d alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito"*.

Dal che è evidente che al di sotto del limite individuato (periodo 1-4 del comma 3) le eventuali ore non programmabili, non obbligatorie né necessarie, qualora effettuate sono considerate *"ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.Lgs 502/92 smi"*.

Solo *"l'eventuale ulteriore impegno orario rispetto a quello definito ai sensi del primo periodo"* pone per il dirigente il diritto soggettivo al recupero ( cfr. art. 27 comma 3 periodi 5,6 e 7)

Ovviamente tale diritto vale per tutte le altre ore prestate in più, non assimilabili al comma 3 dell'art. 27 CCNL vigente, indipendentemente dal raggiungimento del limite posto dallo stesso comma come è ben esplicitato dal comma 5 dell'art. 8 del regolamento discusso in Regione di cui alcune sigle chiedono la soppressione.

Firmato le segreterie regionali

ANAAO - Assomed

CIMO

CISL Medici

FASSID

FESMED

FVM

UIL FPL Medici



## Dichiarazione a verbale

La Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN Campania e l'Aaroi-Emac Campania congiuntamente rilasciano la presente "Dichiarazione a verbale", condivisa con le rispettive Segreterie Nazionali ed in coerenza sia con la piattaforma nazionale "orario di lavoro" Fp Cgil sia con le indicazioni della Commissione Contratto Aaroi-Emac.

Questa dichiarazione è successiva ad una prima "Dichiarazione congiunta" già rilasciata nel corso della riunione del 29 maggio u.s. che "non è stata accolta" dalla Regione, come si evince dalla comunicazione Pec di giovedì 13 giugno 2024 ore 16.59

La Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN e l'Aaroi-Emac nel corso di questi mesi di confronto con la Regione Campania, ai sensi di quanto disposto dall' art.7 del CCNL area sanità del 23.01.2024, triennio 2019-2021, pur avendo contribuito alla stesura delle linee generali di indirizzo per la Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale, un buon testo in larga parte condiviso, dichiarano di essere in disaccordo e di non condividere lo "Schema tipo di regolamento aziendale in materia di orario di lavoro e di servizio" con particolare riferimento all'articolo 8 (Eccedenza Oraria)

Nello specifico, ritengono che il comma 3 dell'art. 27, in maniera chiara ed inequivocabile, introduce il diritto soggettivo in capo al dirigente di richiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il recupero dell'eventuale impegno orario ulteriore eccedente il normale orario di lavoro, di cui all'art. 27 comma 2 tenuto conto del successivo comma 6, con periodi di riposo, anche a giornate intere, già nell'anno di riferimento indipendentemente dal raggiungimento o meno del limite derivante dalla applicazione del "rapporto 40" definito dall'art. 27 comma 3 periodi 2-3-4 CCNL 23.01.2024.

L'eventuale eccedenza oraria, se non recuperata in corso di anno attraverso la fruizione di periodi di riposo, anche a giornate intere, nei mesi immediatamente successivi, compatibilmente con le esigenze di servizio, è eventualmente rilevata a consuntivo di fine anno e mediante l'applicazione del suindicato "rapporto 40" verrà distinta in 2 fattispecie: 1) un numero di ore poste al di sotto del limite per le quali al dirigente non compete né retribuzione né recupero, ma che verranno considerate utili al raggiungimento degli obiettivi di budget concordati a preventivo dell'anno di riferimento 2) un numero di ore al di sopra del limite individuato per le quali il dirigente ha diritto al recupero nei termini stabiliti dall'art.27 comma 3 periodi 5-6-7 entro e non oltre i 12 mesi dell'anno successivo a quello in cui siano state maturate.

Pertanto, considerato che il testo dello "Schema tipo di regolamento aziendale in materia di orario di lavoro e di servizio" con particolare riferimento all'art 8, non è conforme con quanto esplicitato nel comma 3 dell'art. 27 le scriventi, al fine di una ampia condivisione del lavoro scaturito dal confronto regionale riguardante le "Linee Generali di indirizzo per lo svolgimento della Contrattazione Integrativa Aziendale" di cui all'art.7

CCNL dirigenza area sanità, triennio 2019-2021, del 23.01.2024, e tenuto conto delle integrazioni/modifiche dell'intero "Regolamento orario" (che si allega) propongono alla Regione 3 possibili alternative volte al raggiungimento della più ampia condivisone: 1) modifica schema orario di lavoro come da allegato 1 contenente 2 possibili alternative per la modifica dell'art. 8 del regolamento 2) stralcio regolamento orario che non è comunque argomento di confronto regionale di cui all'art 7 del CCNL Area Sanità 3) separazione dei 2 accordi: uno concernente Linee Generali comprensivo di 3 regolamenti e un secondo riguardante solo lo "Schema di Regolamento Aziendale in materia di orario di lavoro".

Pertanto considerato che nel corso del confronto odierno il tavolo non ha recepito le proposte di integrazione/modifica presentate unitariamente e trasmesse con Pec ieri 19 giugno 2024 riguardante il Regolamento Orario, in particolare l'articolo 8, né le possibili alternative proposte le scriventi Aaroi-Emac e Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN nel ribadire che l'articolo 8 del regolamento, a nostro parere, non è conforme con quanto esplicitato nel comma 3 dell' art.27 CCNL, area sanità triennio 2019-2021, del 23.01.2024, SOTTOSCRIVONO Linee Generali di Indirizzo ed i 3 regolamenti allegati AD ESCLUSIONE dello "Schema tipo di Regolamento aziendale in materia di orario di servizio e di lavoro" tenuto anche conto che il regolamento orario che non è comunque argomento di confronto regionale di cui all'art 7 del CCNL Area Sanità.

**Napoli 20.06.2024**

**Fp Cgil Medici e Dirigenti SSN Campania**  
Giosué Di Maro



**Aaroi-Emac Campania**  
Giuseppe Galano





29 MAGGIO 2024

① — DICHIARAZIONE — pag 1  
A VERBALE

LE SOTTOSCRITTE OO.SS. IN MERITO ALLO "SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO AZIENDALE in materia di ORARIO DI LAVORO e di SERVIZIO" discusso in data odierna NON CONDIVIDONO QUANTO RIPORTATO NELL'ARTICOLO 8 "ECCEDENZE ORARIE" COMMA 3 e COMMA 5 E NE CHIEDONO LA MODIFICA. PREMESSO CHE IL CCNL del 23/01/2024 ha introdotto una più precisa e nuova disciplina contrattuale per garantire una migliore conciliazione tra tempi di vita e di lavoro del dirigente con la fruizione di periodi orari, anche a giornata intera, con riferimento ai seguenti istituti contrattuali:

- a) Il recupero dell'attinta svolta in regime di lavoro straordinario di cui all'art. 31 comma 1
- b) Il recupero dell'orario a seguito dello svolgimento di turni di guardia al di fuori dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 comma 5 lettera b
- c) Il recupero dell'orario svolto durante il servizio di Pronto Soccorso a seguito delle chiamate di cui all'art. 30 comma 5
- d) La fruizione di una intera giornata di riposo compensativo, a richiesta del dirigente, nel caso in cui il servizio di Pronto Soccorso cade in un giorno festivo, senza riduzione del debito settimanale di cui all'art. 30 comma 1
- e) Il recupero delle eventuali ulteriori eccedenze orarie di cui all'art. 27 comma 3 periodi 5-6-7

IN MERITO A QUESTO ULTIMO PUNTO IL CCNL STABILISCE CHE IL RECUPERO DELL'EVENTUALE IMPEGNO ORARIO ULTERIORE ECCELENTE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO di cui all'ART. 27 COMMA 2, tenuto conto del comma 6, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO COMMA 8 dell'art. 27, avviene CON PERIODI DI RIPOSO, ANCHE A GIORNATE INTERE, SIN DALL'ANNO DI RIFERIMENTO NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO.

DA CIÒ E' EVIDENTE CHE LA RICHIESTA DI RECUPERO, con periodi di riposo anche a giornate intere, E' UN DIRITTO SOGGETTIVO IN CAPO AL DIRIGENTE

QUINDI DA CIO' CONSEGUE CHE I RECUPERI DELL'EVENTUALE IMPEGNO ORARIO ULTERIORE ECCEDENTE LE 38 ORE SETTIMANALI DI CUI AL COMMA 3 DELL'ART. 27 POSSONO AVVENIRE, tenute conto delle esigenze di servizio, GIA' NELL'ANNO DI RIFERIMENTO INDIPENDENTEMENTE DAL RAGGIUNGIMENTO O meno DEL LIMITE DERIVANTE DALLA APPLICAZIONE DELL'ALGORITMO di cui all'art. 27 come 3 periodi 2-3-4 CCNL 23/01/2024.

L'EVENTUALE ECCEDENZA ORARIA NON E' IN NESSUN CASO PROGRAMMABILE NE' DOVUTO E, SE NON RECUPERATO IN CORSO DI ANNO PER ESIGENZE DI SERVIZIO, ~~PROGRAMMABILE~~ A CONSUNTIVO DI FINE ANNO, E' CONFIGURABILE IN DUE DISTINTE FATTISPECIE:

- 1) numero di ore calcolato dalla applicazione dell'algoritmo in base al quale al Dirigente non compete la retribuzione in ragione come definito dal comma 3 art. 27 periodi 1-4
- 2) eventuale eccedenza oraria oltre quella stabilita con algoritmo in base al quale al Dirigente ha diritto al recupero nei termini stabiliti dal comma 3 art. 27 periodi 5-7

In ~~conclusione~~ conclusione il calcolo si fa a consuntivo ~~di~~ a fine anno, come da NOTA ARAN 15 AN 104, in calcolare l'eventuale ulteriore impegno orario eccedute le 38 settimanali che e' utile, ma non necessario, al raggiungimento degli obiettivi di lavoro concordati da realizzare, fermo restando il diritto soggettivo del dirigente a chiedere il recupero, gia' nell'anno di riferimento, indipendentemente dal raggiungimento del limite derivante dalla applicazione dell'algoritmo.

FP CGIL MEDICI E DIRIGENTI SSN

Federico Sillano

AA.ROI - EHA e (sindaco dr. GALANO) Sillano

NAPOLI 29 MAGGIO 2024 ore 10.00